



Statuto del FotoClubLugano

Revisione 2024

Approvato dall'assemblea straordinaria del 6 febbraio 2024

STATUTO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Nome e sede

Con risoluzione assembleare dell' 11.11.1993 si è costituito il Foto Club Lugano, Associazione con sede a Lugano, retta dagli artt. 60 ss del Codice Civile Svizzero. L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro né commerciali.

Art. 2 Scopi

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- divulgare e promuovere ogni tipo di attività fotografica
- organizzare corsi di istruzione e perfezionamento, aperti a soci e non soci, nonché dibattiti, concorsi, mostre e uscite di gruppo con applicazioni pratiche
- svolgere lavori di laboratorio, tenere un archivio e una biblioteca
- in generale tutto quanto può servire a un miglioramento delle conoscenze tecniche ed artistiche dei soci in merito alla materia e agli scopi prefissati.

L'Associazione può affiliarsi e collaborare ad associazioni con scopi analoghi.

SOCI

Art. 3 Definizione

- **Soci ordinari**, con diritto di voto e di eleggibilità.
Ogni socio ordinario è tenuto a versare il contributo sociale.
- **Soci onorari**,
 - le persone o gli enti designati dall'Assemblea generale dei soci su proposta del Comitato per meriti particolari nell'ambito dell'attività dell'Associazione.
 - Essi sono esonerati dal pagamento della tassa sociale.
 - Possono essere nominati soci onorari personalità che hanno acquisito meriti particolari.
- **Soci sostenitori**
 - possono essere: persona, fisica o giuridica, che contribuisca finanziariamente all'attività dell'associazione con una somma superiore al contributo sociale.
 - I soci sostenitori non partecipano direttamente alle attività dell'associazione ma la sostengono nei suoi scopi senza diritto di voto.

Art. 4 Affiliazione

- L'affiliazione del nuovo socio avviene dopo la compilazione del modulo di iscrizione online con le informazioni personali e dopo versamento della quota

sociale annua. Il Comitato ne prende atto e conferma l'affiliazione al nuovo socio.

- In caso di non ammissione di un socio, la direzione non è tenuta a fornire motivi. La mancata ammissione non può essere oggetto di ricorso.
- L'ammissione comporta il riconoscimento e l'accettazione degli statuti

Art. 5 Dimissioni

- Le dimissioni possono essere inviate al Comitato in qualsiasi momento.
- Il Comitato ne darà conferma per iscritto al socio dimissionario.
- Le comunicazioni (dimissioni e conferma) devono essere inviate per iscritto (posta o e-mail).
 - dopo 2 mesi dall'assemblea generale dei soci
 - dopo 2 mesi dall'iscrizione del socio stesso
- Il socio è considerato dimissionario in caso di mancato pagamento della quota sociale:

Art. 6 Esclusione dall'Associazione

Il Comitato può decretare l'esclusione di un socio per i seguenti motivi:

- per motivi importanti
- mancato pagamento della quota sociale secondo l'art. 7
- condotta pregiudizievole al buon nome dell'Associazione, alla sua attività o nei confronti di altri membri dell'Associazione
- non è necessario indicare il motivo dell'esclusione

La decisione del Comitato è inappellabile.

Art. 7 Quota sociale

- Ogni socio è tenuto al pagamento della quota sociale annua.
- La quota sociale è fissata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato.
- Hanno diritto a una riduzione del 50% della quota sociale:
 - Gli studenti e gli apprendisti fino ai 25 anni
 - Le persone in età AVS
 - I soci che aderiscono al club nella seconda metà dell'anno

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci
- il Comitato
- i Revisori

Art. 9 Assemblea generale

L'Assemblea generale dei soci è formata dai soci ordinari e dai soci onorari. Essa si riunisce una volta all'anno, al più tardi entro il 30 giugno su convocazione scritta, con un preavviso di almeno 15 giorni. Il socio impossibilitato a partecipare può farsi

rappresentare da un altro socio ordinario. Non è consentita più di una delega per ogni socio ordinario.

La convocazione può essere effettuata anche per e-mail.

Art. 10 Assemblea straordinaria

Ogni qualvolta il Comitato lo ritiene necessario può convocare i soci in Assemblea straordinaria. L'Assemblea straordinaria dei soci può aver luogo anche su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei soci ordinari. La convocazione sarà inviata per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni.

La convocazione può essere effettuata anche per e-mail.

Art. 11 Competenze dell'Assemblea

Sono di competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci:

- l'approvazione e la revisione dello Statuto
- la nomina del Comitato, del presidente, del vicepresidente e dei revisori
- l'approvazione dei conti annuali di gestione
- la determinazione delle quote sociali
- la nomina dei soci onorari
- lo scioglimento dell'Associazione

Art. 12 Voto

L'Assemblea decide a maggioranza semplice, salvo nei casi previsti dal presente statuto.

Essa delibera solo su argomenti previsti all'ordine del giorno. In casi di urgenza la modifica dell'ordine del giorno deve essere approvata a maggioranza assoluta.

Art. 13 Maggioranza qualificata

Nei seguenti casi le decisioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei soci presenti:

- revisione dello Statuto
- scioglimento dell'Associazione

Art. 14 Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire solo:

- in un'Assemblea straordinaria a trattanda unica
- con l'approvazione della maggioranza qualificata dei 4/5 dei soci presenti, ritenuta una presenza minima di almeno il 1/3 di tutti i soci (ordinari, onorari)
- se lo scioglimento figura all'ordine del giorno.

Art. 15 Comitato

Il Comitato è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri, tra i quali un Presidente, un Vicepresidente, un Past-president e un Cassiere scelti tra i soci già membri del FotoClubLugano da almeno un anno.

I membri del Comitato restano in carica 2 anni e possono essere rieletti.

Art. 16 Vicepresidente

Il Vicepresidente, eletto ogni anno dall'Assemblea tra i membri di comitato a cui partecipa attivamente da almeno un anno, fa le veci del Presidente in caso di sua assenza e lo coadiuva nell'adempimento delle sue mansioni. Il Vicepresidente rimane in carica per un anno poi diventa Presidente. Un membro di comitato può riassumere la carica di Vicepresidente.

Art. 17 Presidente

- Il Presidente assume questa carica a seguito dell'anno come Vicepresidente e viene confermato dall'Assemblea.
- Rappresenta individualmente l'Associazione nei confronti di terzi.
- Presiede il Comitato, convoca e conduce l'Assemblea Generale dei soci secondo lo Statuto e coordina l'attività associativa.
- Il Presidente può delegare compiti specifici a singoli membri del Comitato.
- In caso di impedimento il Presidente è sostituito e validamente rappresentato dal Vicepresidente.
- Il Presidente rimane in carica per un anno.

Art. 18 Past – President

- Dopo un anno, il Presidente assume la carica di Past-president per assicurare la continuità nell'esecuzione dei progetti e sostenere il nuovo presidente nei suoi compiti.
- L'assemblea conferma la sua nomina.
- Il Past – president rimane in carica per un anno.

Art. 19 Cassiere

- Il cassiere cura l'incasso delle quote sociali
- esegue i pagamenti su incarico del Presidente o del Vicepresidente
- tiene regolare registrazione di tutto il movimento finanziario.
- Alla chiusura della gestione annuale presenta il rendiconto.

Art. 20 Competenze del Comitato

- Il Comitato si riunisce su invito del Presidente e delibera validamente in presenza della metà più uno dei suoi membri.
- Il Comitato assolve tutti i compiti che non sono di esclusiva competenza dell'Assemblea dei soci.
- E' facoltà del Comitato nominare delle Commissioni speciali o consulenti.
- Esso prende pure tutte le iniziative che consentano di attuare nel miglior modo possibile gli scopi dell'Associazione.

Art. 21 Revisori

L'Assemblea nomina due revisori per un periodo di due anni con possibilità di rielezione.

I Revisori verificano i conti annuali dell'Associazione e presentano un rapporto scritto all'Assemblea Generale dei soci.

Patrimonio

Art. 22 Finanze

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote sociali annue
- sottoscrizioni, donazioni, contributi, lasciti di enti pubblici e privati e di associazioni;
- sponsorizzazioni e pubblicità;
- da tutte le altre entrate a vantaggio dell'Associazione, sia per la sua attività statutaria sia in occasione dell'organizzazione di mostre, concorsi e attività di documentazione e ricerca fotografica.

Art. 23

L'Associazione è vincolata dalla firma individuale del Presidente, del Vicepresidente e del Cassiere.

Art. 24

Il patrimonio sociale é inalienabile e non potrà essere ripartito fra i soci. In caso di scioglimento l'Assemblea dei soci deciderà sulla sua destinazione conformemente alle disposizioni dell'art. 14 del presente Statuto. I soci non sono responsabili dei debiti dell'associazione.

Art. 25


Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto sono applicabili le disposizioni del Codice Civile Svizzero sulle Associazioni.

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea straordinaria del 6 febbraio 2024, sostituisce e annulla ogni Statuto precedente ed entra immediatamente in vigore.

Lugano, 7 febbraio 2024

Il Presidente

Il Vice - Presidente



Giuseppe Piffaretti

Vito Noto